

- (6) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sulle soglie di compensazione per diverse classi di attività e in particolare sulle soglie di compensazione per le classi dei derivati su materie prime. Data la portata limitata della modifica e la sua urgenza in considerazione del rapido aumento dei prezzi delle materie prime, lo svolgimento da parte dell'ESMA di un'ulteriore consultazione pubblica aperta su tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sarebbe decisamente sproporzionato. L'ESMA ha consultato il CERS conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (7) Dato il recente aumento dei prezzi delle materie prime e le sue conseguenze sulle controparti non finanziarie che assumono posizioni in contratti derivati OTC su materie prime, occorre adeguare il più rapidamente possibile il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute da controparti non finanziarie in derivati OTC su materie prime. Alla luce della crisi energetica e dell'inflazione che caratterizzano la situazione attuale, l'ESMA valuterà l'impatto della soglia riveduta e, se necessario e opportuno, presenterà modifiche. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### **Modifica del regolamento delegato (UE) n. 149/2013**

All'articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

- «e) 4 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su materie prime e per altri contratti derivati OTC non contemplati alle lettere da a) a d).».

#### Articolo 2

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2022

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

